

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DRUPACEE
n° 1 del 25 FEBBRAIO 2021**

INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni date con il presente bollettino consentono agli operatori di attuare la **difesa integrata obbligatoria** ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, indicazioni operative sulle principali colture relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.lgs. 150/2012).

Le indicazioni fornite nei bollettini fanno riferimento alle diverse aree produttive della regione e non esauriscono le possibili situazioni di dettaglio, che vanno monitorate e valutate a livello aziendale.

Quando espressamente precisato, forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della **difesa integrata volontaria** (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico-ambientali del PSR FVG 2014-2020). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le *"Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti"* del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia. A breve sarà pubblicato sul sito di ERSa l'aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata 2021.

PRODOTTI FITOSANITARI: NUOVE PROROGHE PER ABILITAZIONI E ATTESTATI DI FUNZIONALITÀ MACCHINE IRRORATRICI IN SCADENZA TRA IL 1° GENNAIO ED IL 30 APRILE 2021

La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012 in scadenza nel 2021, nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria (attualmente dal 1° gennaio al 30 aprile) è prorogata di dodici mesi dalla data di scadenza dell'abilitazione/attestazione stessa. Qualora allo scadere dei dodici mesi persista ancora lo stato di emergenza la validità sarà prorogata di ulteriori novanta giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. In allegato al presente bollettino è riportata una nota più esaustiva.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA

La tabella con le fasi fenologiche di Baggiolini è scaricabile al link:
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/melo/fasi-fenologiche-pomacee-e-drupacee/Fenologia%20drupacee.pdf>

Attualmente le specie sotto indicate si trovano nelle seguenti fasi fenologiche:

SPECIE	FASE FENOLOGICA	
	BAGGIOLINI	BBCH
Albicocco	Da A (gemma d'inverno) a B (gemma gonfia)	00-01
Pesco	Da A (gemma d'inverno) a B (gemma gonfia)	00-01
Ciliegio	A (gemma d'inverno)	00
Susino europeo	A (gemma d'inverno)	00
Susino cino-giapponese	Da A (gemma d'inverno) a B (gemma gonfia)	00-01

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA - ALBICOCCO

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
Batteriosi: <ul style="list-style-type: none">• Abbattimento dell'inoculo dell'anno precedente	Intervenire al rigonfiamento delle gemme con: <ul style="list-style-type: none">• Prodotti rameici Questo trattamento è efficace anche nei confronti del Corineo .
Cocciniglie: <ul style="list-style-type: none">• Presenza su rami e branche nella stagione precedente	Trattamento entro la fase di pre-fioritura con: <ul style="list-style-type: none">• Olio minerale,• Pyriproxifen (*)

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA - PESCO

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
Batteriosi: <ul style="list-style-type: none">• Abbattimento dell'inoculo dell'anno precedente	Effettuare un intervento in questa fase con: <ul style="list-style-type: none">• Prodotti rameici

<p>Bolla del pesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andamento climatico favorevole • Abbattimento dell'inoculo dell'anno precedente 	<p>Intervenire in previsione di una pioggia infettante con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziram • Captano <p>Questi principi attivi sono efficaci anche nei confronti di Corineo</p>
<p>Cocciniglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza su rami e branche nella stagione precedente 	<p>Trattamento entro la fase di pre-fioritura con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olio minerale, • Pyriproxifen (*)

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

SUSINO CINO-GIAPPONESE

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
<p>Batteriosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento dell'inoculo dell'anno precedente 	<p>Effettuare un intervento in questa fase con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti rameici
<p>Cocciniglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza su rami e branche nella stagione precedente 	<p>Trattamento entro la fase di pre-fioritura con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olio minerale, • Pyriproxifen (*)

(*) PYRIPROXYFEN: a seguito della pubblicazione del Reg. (UE) 2020/968, è stata **rinnovata** l'approvazione della sostanza attiva **Pyriproxifen** per 15 anni e quindi fino al 31 luglio 2035 **ma non per tutti i formulati commerciali** contenenti tale sostanza attiva (s.a.), a causa della mancata presentazione dell'istanza di rinnovo da parte di alcune Ditte entro i termini previsti. Pertanto si invitano gli agricoltori a consultare l'elenco (allegato alla presente) dei formulati commerciali revocati a far data dal 4 dicembre 2020 e con il seguente smaltimento scorte:

- vendita consentita da parte dei rivenditori e/o distributori consentita fino al **30 aprile 2021**;
- utilizzo è consentito fino al **30 aprile 2022**.

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...". "

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api e di pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Dal 2020 ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per le drupacee il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini drupacee integrato
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_drupacee_IPM

Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono disponibili sulla home page del sito ERSA www.ersa.fvg.it

Prodotti fitosanitari: nuove proroghe per abilitazioni e attestati di funzionalità macchine irroratrici in scadenza tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2021

Si comunica che in seguito alla nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2020 e come da indicazioni della Delibera di Giunta regionale n. 248 del 19.02.2021, viene data applicazione all'interpretazione di alcune disposizioni previste dall'articolo 224 - comma 5 bis (4-octies) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, come di seguito specificato.

La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché **degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici** rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, **in scadenza nel 2021** nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria, attualmente **dal 1° gennaio al 30 aprile**, è prorogata di dodici mesi dalla data di scadenza dell'abilitazione/attestazione stessa. Qualora allo scadere dei dodici mesi persista ancora lo stato di emergenza la validità sarà prorogata di ulteriori novanta giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Tenendo conto di questa interpretazione e dei provvedimenti di proroga già applicati nel 2020, si riportano di seguito le estensioni di validità in funzione delle diverse date di scadenza.

Scadenza dell'abilitazione o dell'attestazione

Proroga di validità

Tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021

12 mesi dalla scadenza naturale

Tra il 1° gennaio al 30 aprile 2020, se non ancora rinnovate e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021

30 luglio 2021 (90° giorno successivo all'attuale data di fine emergenza sanitaria fissata al 30 aprile 2021)

Tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2020, se non ancora rinnovate e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza dopo il 30 aprile 2021

12 mesi dalla scadenza naturale

Dopo il 30 aprile 2021

Non prevista (al momento)

E' comunque **consigliata una graduale e omogenea partecipazione ai corsi di aggiornamento** durante tutto l'anno in corso, al fine di evitare la concentrazione delle richieste di partecipazione alla formazione per il rinnovo riferite a più annate con medesima scadenza con inevitabili disagi per i titolari dell'abilitazione, per i soggetti formatori impegnati nella programmazione e organizzazione delle attività formative e per le Autorità competenti nelle procedure amministrative di rinnovo.

A tal fine si precisa che non essendo prevista una scadenza per l'attestato di frequenza all'attività formativa di aggiornamento, gli attestati dei corsi già frequentati o che verranno frequentati durante il periodo di proroga della validità del patentino, conservano, pertanto, la loro validità ai fini del rinnovo.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

COMUNICATO

Revoca prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **pyriproxyfen** per i quali le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato istanza di rinnovo a seguito della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/968 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Secondo quanto riportato nella parte A del regolamento (UE) n. 540/2011 il 31 dicembre 2020 scade il periodo di approvazione per la sostanza attiva pyriproxyfen.

Con la pubblicazione del regolamento (UE) 2020/968 della Commissione, è stata rinnovata l'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen fino al 31 luglio 2035 alle condizioni riportate negli allegati I e II dello stesso regolamento di esecuzione.

L'articolo 43 del regolamento (CE) 1107/2009 prescrive che entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, il titolare dell'autorizzazione che intenda rinnovare un prodotto fitosanitario autorizzato, debba presentare apposita istanza di rinnovo corredata di tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 43. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pyriproxyfen è scaduto il 1° novembre 2020.

Ciò premesso si allega, al presente comunicato, l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pyriproxyfen per i quali le imprese interessate non hanno presentato istanza di rinnovo e pertanto revocati a fare data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato.

Conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la commercializzazione dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 aprile 2021 mentre il loro utilizzo è consentito fino al 30 aprile 2022.

Conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la validità dei permessi di commercio parallelo scade il 31 dicembre 2020, ovvero alla data in cui sarebbe normalmente scaduta l'autorizzazione del prodotto di riferimento. Conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo, non è previsto alcun periodo di tolleranza per i permessi di commercio parallelo in scadenza.

Per i prodotti fitosanitari supportati dalle imprese interessate si dispone la proroga della data di scadenza delle autorizzazioni fino al 31 luglio 2036, fermo restando l'esito della valutazione della documentazione presentata con l'istanza di rinnovo. I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

E' fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 3 dicembre 2020

il Direttore Generale
f.to dott. Massimo CASCIELLO

Elenco dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva **pyriproxyfen**.

n. registrazione	Prodotto Fitosanitario	Impresa	sostanza attiva
015949	Promex	Cheminova Agro Italia s.r.l.	pyriproxyfen
016180	Vulandra	Cheminova Agro Italia s.r.l.	pyriproxyfen
015596	Lascar	Nufarm Italia s.r.l.	pyriproxyfen
016519	Rembo'10 Ec	Nufarm Italia s.r.l.	pyriproxyfen
017473	Scaleron	Nufarm Italia s.r.l.	pyriproxyfen
017277	Skalfix	Nufarm Italia s.r.l.	pyriproxyfen
017276	Skianto Prime	Nufarm Italia s.r.l.	pyriproxyfen
015053	Admiral Echo	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen
016417	Admiral Echo Plus	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen
015078	Aiko Echo	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen
015077	Atominal Echo	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen
015079	Juvinal Echo	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen
016124	Juvinal Echo Plus	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	pyriproxyfen